

Gli ammortizzatori sociali in pillole

Quali sono le misure a sostegno del reddito dei lavoratori:

Assegno per il nucleo familiare

A cura di Monica Lattanzi (Coordinatrice Uffici Vertenze USR Emilia Romagna)

Assegno Per Il Nucleo Familiare

L'assegno per il nucleo familiare (ex assegni familiari) è una prestazione che è stata istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, il cui nucleo familiare sia composto da più persone e i cui redditi siano al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge. Dal 1° gennaio 1998 spetta anche ai lavoratori parasubordinati (collaboratori a progetto e coordinati e continuativi, liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell'Inps) a particolari condizioni. Questa ultima prestazione viene erogata direttamente dall'Inps e non anticipata dal committente, mentre per la generalità dei lavoratori dipendenti viene anticipata direttamente in busta paga dal datore di lavoro. L'assegno per il nucleo familiare (ex assegni familiari) spetta:

- ai lavoratori dipendenti in attività;
- ai disoccupati indennizzati;
- ai lavoratori cassintegrati;
- ai lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili;
- ai lavoratori assenti per malattia o maternità;
- ai lavoratori richiamati alle armi;
- ai lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali;
- ai lavoratori dell'industria o marittimi in congedo matrimoniale;
- alle persone assistite per tubercolosi;
- ai pensionati ex lavoratori dipendenti;
- ai caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, agli armatori e ai proprietari armatori;
- ai soci di cooperative.

L'assegno per il nucleo familiare (ex assegni familiari) spetta anche ai lavoratori con contratto di part-time. L'assegno Nucleo Familiare spetta anche ai lavoratori con contratto part-time, si deve però fare una distinzione in base alla percentuale di part time:

1) Fino a 24 ore settimanali

L'assegno spetta nella misura intera (cioè sei assegni giornalieri nella settimana, anche per il sabato) se la prestazione lavorativa settimanale è di durata non inferiore alle 24 ore.

2) Meno di 24 ore settimanali

Ai lavoratori in part-time, che lavorano meno di 24 ore settimanali, spetta l'assegno per il nucleo familiare solo per le giornate in cui vi sia stata effettiva prestazione lavorativa. In caso di settimana corta, il sabato non lavorato è escluso dal pagamento degli assegni.

Quali redditi si considerano

Per il pagamento dell'assegno, è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge. Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'assegno, è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Ad esempio, per il periodo 1° luglio 2010 - 30 giugno 2011, si deve considerare il reddito prodotto nel 2009. Ai fini del diritto all'assegno per il nucleo familiare (ex assegni familiari), si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) e dei redditi di qualsiasi natura, compresi - se superiori a Euro 1.032,91 - quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte. I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali. Quali redditi non si considerano

- Le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le pensioni di guerra;
- le rendite Inail;
- le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti;
- le indennità ai ciechi parziali e ai sordi pre linguali;
- le indennità di frequenza ai minori mutilati e agli invalidi civili;
- gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
- le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità Inps;
- le indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef;
- i trattamenti di famiglia;
- i trattamenti di fine rapporto o loro anticipazioni;
- gli arretrati delle integrazioni salariali.

L'assegno per il nucleo familiare (ex assegni familiari) spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione ecc.) riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell'intero reddito familiare.

Per

Quali

Persone

Spetta

Per i componenti del nucleo familiare:

- il richiedente l'assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni;
- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

Tutte queste persone fanno parte del nucleo anche se:

- non sono conviventi con il richiedente;
- non sono a carico del richiedente;
- non sono residenti in Italia (il familiare cittadino straniero ha diritto all'assegno se è cittadino della Comunità europea; se invece è cittadino extracomunitario di un Paese non convenzionato, ha diritto all'assegno per il nucleo familiare solo se risiede in Italia).

L'assegno per il nucleo familiare può essere pagato anche quando il nucleo sia composto da una sola persona che sia titolare di pensione ai superstiti (orfano o coniuge), a condizione che sia minorenni o maggiorenne inabile.

La Domanda

Per ottenere il pagamento dell'assegno, l'interessato deve presentare domanda, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'INPS.

Insieme alla domanda vanno presentati anche i documenti di volta in volta necessari, indicati nel modulo.

La domanda va presentata:

o al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolge attività lavorativa dipendente non agricola o alla Sede dell'INPS, nel caso in cui il richiedente è pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari, ecc. Cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall'INPS.

Chi Paga L'assegno

Ai lavoratori in attività l'assegno viene pagato dal datore di lavoro in occasione del pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro chiede poi all'INPS il rimborso delle somme pagate.

Per colf, operai agricoli dipendenti, disoccupati, ecc., l'assegno viene pagato direttamente dall'INPS.

Ai pensionati l'assegno viene pagato direttamente dall'INPS insieme alla rata di pensione.

Autorizzazione

È necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS per corrispondere l'assegno per il nucleo familiare per i figli di separati, di divorziati, per figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, per fratelli, sorelle, nipoti, inabili per i quali non sia già documentata l'invalidità al 100%, per familiari residenti all'estero.

Il Ricorso

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

o presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda;

o inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;

o presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.

Per avere diritto all'assegno i figli, i fratelli, le sorelle e i nipoti devono essere minori di 18 anni o inabili al lavoro, o studenti. In tal caso l'assegno spetta fino a 21 anni per gli studenti medi (di scuola media) e fino a 26 anni (ma nei limiti degli anni di studio previsti per il corso di laurea scelto) per gli studenti universitari. Se invece il familiare è un apprendista, l'assegno spetta fino a 21 anni.

Approfondimento : Coppie Di Fatto

La Corte di Cassazione, con sentenza n.14783 del 18 giugno 2010, ha ribadito il diritto per le coppie di fatto all'assegno per il nucleo familiare, per i figli naturali legalmente riconosciuti e conviventi.

Il fatto ha riguardato un uomo, che, dalla convivenza more uxorio ha avuto tre figli, tutti legalmente riconosciuti, minori e conviventi con loro e a loro carico. Tuttavia, il soggetto, risultava ancora sposato con la precedente moglie, con la quale aveva convissuto pochi mesi e, dalla quale non si era legalmente separato per difficoltà economiche.

Sulla base di questo fatto, l'Inps negava al richiedente l'assegno per i tre figli minori (nati dalla convivenza) a suo carico. Secondo l'istituto previdenziale infatti, l'assegno non può essere riconosciuto perché i tre figli, non risultano immessi nel nucleo familiare sorto con il matrimonio, in quanto, il nucleo familiare del richiedente, risulta essere ancora formalmente costituito con la moglie.

Sia il Tribunale di primo grado che quello d'Appello, accoglievano la richiesta del soggetto, dichiarando "il diritto del ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare per i figli naturali legalmente riconosciuti e conviventi". L'Inps ricorreva in Cassazione.

Secondo la Corte, ai fini della normativa che disciplina l'assegno familiare (L. 153/88) per "nucleo familiare" si deve intendere "quello composto dai coniugi, con esclusione di quelli legalmente separati, e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni". L'equiparazione ai figli, riguarda "i figli adottati e quelli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e quelli nati da un precedente matrimonio con l'altro coniuge".

Per "figlio naturale riconosciuto" si deve intendere, ai sensi dell'art. 250 c.c. il figlio riconosciuto dalla madre o dal padre anche se uniti in matrimonio con altra persona al tempo del concepimento. La normativa sull'assegno familiare, richiede la qualifica di "figlio naturale riconosciuto" e non necessariamente l'inserimento nella famiglia legittima.

Il concetto di nucleo familiare, continua la Corte, va al di là della famiglia configurata dal matrimonio e, ricomprende anche i figli nati fuori dal matrimonio, legalmente riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia legittima.

Per percepire l'assegno per il nucleo familiare per i tre figli legalmente riconosciuti, conclude la Corte, è necessario e sufficiente provare che i minori vivono a proprio carico in quanto si provvede al loro mantenimento.